



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
Procedure Concorsuali

Liquidazione controllata r.g. N. 88 / 2024 R.G

in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. ROBERTO BRACCIALINI Presidente

Dott. PIETRO SPERA Giudice

D.ssa CRISTINA TABACCHI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:

PAOLA ATZEI con CF TZAPLA74L41D969J

Assistito dall'Avvocato: TINTORI

Rilevato che la parte:

PAOLA ATZEI

con C.F. TZAPLA74L41D969J

ha chiesto, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; la quale si è tenuta nelle forme a distanza per i chiarimenti richiesti dal relatore;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;



Considerato che, in forza dall' applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;

Considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;

Premesso che secondo la relazione dell'OCC, i dai salienti della procedura sono i seguenti:

1) Identità ricorrente e professione:

Paola Aztei, coadiutore amministrativo ASL 3 con assunzione dal 16.05.2005 part time. Reddito 2023 di circa 20.000 euro

2) Consistenza totale e analitica indebitamento:

CREDITORI	IMPORTI	Natura
Intesa san Paolo	3.677,00 €	Prestito Personale 2018
Revalea S.p.A.	3.467,00 €	Prestito Ceduto da deutsche Bank nel 2021
Compass S.p.A.	16.347,00 €	Prestito e Carta di Credito
Pitagora S.p.A.	20.961,32 €	Cessione del Quinto del 2022
Ifis NPL Investing	9.410,00 €	Carte revolving oggetto di cessione da Findomestic SpA
INPS	5.000,00 €	Prestito
A2A Energia	126,52 €	Bollette Arretrate
Comune Genova	1.501,84 €	Sanzioni Codice Strada- Servizio Mensa
Valor Credit S.r.L.	1.098,00 €	Importo residuo debito
Prof. Alfredo Verde	1.000,00 €	Consulenza Impagata
Dott. Manuela Gandolfo	1.197,77 €	Consulenza per perizia
Camelot S.r.l.	194,60 €	
Fastweb S.p.A.	139,75 €	Bolletta Impagata
Risso Giuliana	1.300,00 €	Accordo per saldo locazione
TIM S.p.A.	200,00 €	Bolletta Impagata
Dott. Matteo Arata	2.196,00 €	Consulenza
ADER	552,54 €	Importo Iscritto a ruolo
TOTALE	68.369,34 €	

3) Confronto entrate/uscite attuali su base mensile e annua:

Entrate mensili: (totale: 1200+375+200=**1.775,00**)

- Stipendio: euro 1.200 (ma comprensivo delle trattenute?)
- Mantenimento figlia: euro 375,00
- Assegno unico euro 200,00

In aggiunta è presente altresì un fondo pensione con un saldo al 31.12.23 di euro 11.146

Uscite mensili: **totale 1.550,00**

- Canone di locazione: euro 600
- Utenze: euro 100
- Persona e animale domestico: euro 300
- Spese mediche: euro 100,00



- Mantenimento della figlia: euro 200
- Trasporto: euro 150
- Imprevisti: euro 100

4) Cause dell'indebitamento:

Separazione con compagno e mantenimento della figlia in assenza di mantenimento del padre. Da circa due anni il padre provvede al versamento.

5) Verifica assenza ragioni ostative oggettive o soggettive

-

6) Risorse messe a disposizione della procedura:

Non chiaro, sembra incapiente

7) Quota intangibile per bisogni e mantenimento famiglia:

Euro 1.550 mensili, 18.600 annuali

Descrizione	Importo Annuale
Affitto	€ 7.200,00
Utenze varie	€ 1.200,00
Spese Alimentari Cura della Persona e animale domestico	€ 3.600,00
Spese mediche visite ed esami	€ 1.200,00
Spese per mantenimento Figlia	€ 2.400,00
Spese Trasporto	€ 1.800,00
Imprevisti	€ 1.200,00
Totale Complessivo	€ 18.600,00

8) Eventuali Beni-crediti non acquisiti alla procedura e relative giustificazioni

Secondo quanto dichiarato dalla Signora Atzei, e dalle indagini catastali, l'istante non è titolare di beni immobili mentre risulta comproprietaria di un'autovettura Hyundai targata EP113ZW immatricolata nel 2013 ed acquistata nel 2017, che oggettivamente appare priva di valore di mercato, e a parere dello scrivente, da lasciare nella disponibilità dell'istante. La vendita dell'autovettura comporterebbe esclusivamente il sostenimento di costi da parte della procedura senza utilità per la stessa, in considerazione dell'anno di immatricolazione e delle prospettive di vendita.

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, per come integrata con la memoria 15.5.24 dell'advisor e dall'integrazione di relazione OCC ivi allegata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

Rilevato che la porzione di reddito incompressibile, considerato che si tratta di nucleo familiare di 2 persone, può determinarsi in 1400 euro per 12 mensilità annue, visto che per la figlia minore vengono percepiti euro 375 mensili di contributo paterno e 200 di assegni familiari;



Considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che:

> il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

> quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o seguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); ii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iv) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;

Ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assume al rango di adempimento di obbligazione naturale;



Ritenuto, per contro, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;

Considerato che solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica della legge si riferisce ai "crediti posteriori" e non anteriori; sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi crediti sorti in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

PAOLA ATZEI con CF TZAPLA74L41D969J

NOMINA Giudice Delegato il Presidente relatore;

CONFERMA come liquidatore l'attuale professionista già designato a gestore della crisi con incarico di dare corso alla liquidazione in riferimento a quanto esposto nelle relazioni introduttiva e complementare depositate;

CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;

DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente **sino alla concorrenza dell'importo di euro 1300 mensili, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;**

DISPONE che il liquidatore:



- inserisca la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;

- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno

- con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;



- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13/06/2024

il Presidente Est.

Dr. Roberto Braccialini

